

Giornate di Studio per la Polizia Municipale

Convegno nazionale V Edizione
Lido di Camaiore (LU) 26/27/28 febbraio 2001

• LA NUOVA LEGGE SUL DIRITTO D'AUTORE: RIFLESSI SULL' ATTIVITA' DELLA POLIZIA MUNICIPALE

Dott. Giorgio Spalla - Comandante P.M. Vercelli

Non essendo pervenuto in tempo per la pubblicazione su "Atti delle Giornate di Studio per la Polizia Municipale", viene integralmente riprodotto l'intervento.

1. Premessa:

Alcuni giorni fa, su uno dei principali quotidiani nazionali venne pubblicato un articolo dal titolo decisamente curioso: "Vendere CD contraffatti non è reato per i poveri".

L'articolo faceva riferimento ad una sentenza del Tribunale di Roma, che aveva assolto quattro extracomunitari, denunciati per aver venduto CD falsi.

Una pronuncia senz'altro originale, non soltanto per aver, essa, sottolineato il fatto che la vendita di CD falsi era stata determinata dalla necessità, per i responsabili, di salvarsi dal pericolo attuale di un danno grave alla salute e alla vita rappresentato dal bisogno alimentare non altrimenti soddisfatto, ma, soprattutto, per aver ritenuto che la vendita di CD contraffatti avesse determinato un danno inesistente, per analogia con la diffusione dell'arte libera e gratuita su Internet. Il riferimento al caso Napster era del tutto evidente.

Al di là, comunque, dell'originalità della sentenza, rimane il fatto che essa torna a porre l'accento su una materia: quella della tutela del diritto d'autore, rispetto alla quale si registrano sia un fenomeno di stratificazione normativa, sia orientamenti giurisprudenziali eterogenei, che, in quanto tali, riflettono o, per lo meno, hanno comportato riflessi sull'attività operativa della polizia municipale.

Per quanto la vigilanza ed i controlli rivolti a reprimere la così detta pirateria commerciale non costituiscono compiti attribuiti in via principale od esclusiva alla polizia municipale, è indubbio che, essa, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, viene a confrontarsi con condotte rilevanti sotto l'aspetto della legislazione in materia di protezione del diritto d'autore; (si pensi ai controlli di polizia commerciale e amministrativa), alcune delle quali suscettive di assumere disvalenza penale, con conseguente obbligo di attivazione da parte degli agenti operanti.

Si tratta, è vero, di comportamenti che, se considerati in sé e per sé, possono ritenersi di ridotto allarme sociale e alla cui perpetrazione i responsabili vi sono, spesso, costretti, e in ciò la pronuncia del Tribunale di Roma può anche condividersi, per procurarsi mezzi di sostentamento; tuttavia, se la vendita isolata di CD privi del timbro SIAE, poiché in questo consistono soprattutto le condotte rispetto alle quali i nostri interventi sono più frequenti, può essere considerata condotta trascurabile ai fini dell'offesa del bene tutelato dalla norma che la vieta, è, comunque, vero che la tolleranza verso tali comportamenti, ormai ampiamente diffusi, ingenera, da un lato, la convinzione da parte degli acquirenti che essi, di fatto, siano consentiti, dall'altro, incentiva fenomeni che, se presi singolarmente possono anche essere di poco conto, assommata, però, contribuiscono a rinvigorire il mercato della contraffazione.

Per tacere poi di un altro grave fenomeno: lo sfruttamento che si cela dietro ai venditori abusivi, quasi sempre extracomunitari.

2. La disciplina della protezione del diritto d'autore: cenni legislativi e giurisprudenziali.

Prima di tratteggiare le novità di cui alla Legge N. 248 del 2000, che ha innovato la Legge N. 633 del 1941, è utile ricordare il quadro normativo di riferimento e gli orientamenti giurisprudenziali in materia di protezione del diritto d'autore, precisando, tuttavia, che la giurisprudenza che si richiamerà sarà soltanto quella relativa alle fattispecie penali, o meglio, a quelle fattispecie di maggiore interesse per l'attività operativa della polizia municipale. Il processo di evoluzione normativa del diritto di autore, come si è detto, è un processo di stratificazione, che presenta, comunque, caratteri di continuità.

La legge fondamentale è la Legge 22 aprile 1941, N. 633.

Il relativo Regolamento di esecuzione è dell'anno successivo, in quanto approvato con R.D. 18 maggio 1942, n. 1369.

Copiosa è stata la legislazione che ha caratterizzato la materia, dalla precitata legge N. 633 in avanti. Tra le normazioni più significative si annoverano: la Legge 5 maggio 1976, N. 404, che ha ratificato la convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a Ginevra il 29 ottobre 1971; il D.L. 26 gennaio 1987, N. 9; la Legge 20 luglio 1985, N. 400; il D.L.vo 16 novembre 1994, N. 685 ed, infine, la Legge 18 agosto 2000 N. 248. L'impianto sanzionatorio a protezione del diritto d'autore, prevedeva e prevede la risposta penale per chiunque venda o noleggi (le condotte punite sono numerose, il riferimento alla vendita e al noleggio è perché queste sono fattispecie che maggiormente vengono all'attenzione della polizia municipale) videocassette, musicassette o qualsiasi altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi senza contrassegno SIAE. Ed è proprio con riferimento alla vendita o, comunque, detenzione al fine di vendita, all'esitazione o alla messa in commercio di CD e/o supporti simili, privi del contrassegno SIAE, che si sono verificate situazioni di incertezza con riflessi sugli aspetti operativi.

Alcuni Pubblici Ministeri avevano, infatti, disposto la restituzione di CD e audiocassette, che erano state sottoposte a sequestro da parte della polizia municipale, in quanto prive del prescritto contrassegno.

I provvedimenti di restituzione vennero adottati alla luce dell'orientamento di alcune sezioni della Suprema Corte di Cassazione e segnatamente: la sez. III, cfr. la sentenza del 16 maggio 1997, N. 2090; la sez. II, cfr. la sentenza del 4 marzo 1997, N. 1626.

Tale giurisprudenza muoveva dal tenore testuale dell'articolo 171 ter lettera c) della Legge N.633; disposizione alla quale riconosceva natura di norma penale in bianco.

Detta norma aggiunta dall'articolo 17 del D.L.vo 16 novembre 1994, N.685, recitava: "è punito con la ... chiunque vende o noleggia videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi... non contrassegnati dalla Società Italiana Autori ed Editori ai sensi della presente legge e del Regolamento di esecuzione".

Poiché, come si è detto, l'articolo 171 ter era stato aggiunto dal D.L.vo N.685 del 1994, si riteneva che con l'espressione "presente legge" dovesse intendersi detto decreto. Poiché esso nulla prevedeva in merito all'applicazione dei contrassegni SIAE, né, tantomeno, essendo stato emanato il Regolamento di esecuzione si assumeva non risultare completata la specificazione degli elementi che concorrevano alla descrizione dell'illecito penale.

Interpretazione non condivisa da altra giurisprudenza della stessa Corte di Cassazione, tant'è che a definire la querelle giurisprudenziale in materia, si pronunciarono, definitivamente, le Sezioni Unite Penali. Esse, con sentenza del 19 gennaio 2000, n. 2 precisarono che il Regolamento di esecuzione richiamato dall'art. 171 ter era quello approvato con R.D. N. 1369 del 1942 e conseguentemente l'illecita immissione nel mercato di supporti non contrassegnati dalla SIAE risultava sanzionata ai sensi dell'articolo 171 ter lett. c) Legge 638.

La fattispecie penale di cui all'articolo 171 ter, rilevavano le Sezioni Unite, era sufficientemente delineata sicché non si poneva il problema di una norma penale in bianco, neppure parzialmente, da integrare con norme regolamentari nuove.

Precisato ciò, è utile ricordare, ai fini operativi, che non mancano pronunce giurisprudenziali, le quali affermano che il reato di cui all'art. 171 ter concorre con il delitto di ricettazione, quando l'acquirente abbia in precedenza acquistato le videocassette o musicassette

o altri supporti, privi del contrassegno SIAE e sia stato consapevole della illecita provenienza dei medesimi.

Anche CD ROM contenenti video giochi in cui le diverse fasi di gioco si esplicano e si susseguono attraverso immagini in movimento, rientrano nella tutela del diritto d'autore e, pertanto, la messa in commercio degli stessi, privi del contrassegno SIAE, rileva ai fini dell'art. 171 ter .

3. Le nuove norme di tutela del diritto d'autore: la Legge 18 agosto 2000 n°. 248.

E veniamo ora alle novelle apportate dalla Legge N. 248 del 2000. Ancora una volta il legislatore non si è discostato dalla tecnica dell'interpolazione, peraltro già adottata in sede di precedenti legislazioni in materia di diritto d'autore, inserendo così le nuove previsioni penali quali parti integranti della legge fondamentale costituita dalla Legge N. 633 del 1941.

Nell'ambito di tale interpolazione si inquadrano la sostituzione dell'articolo 171 bis, la modificazione dell'articolo 171 ter, la previsione di nuovi articoli e segnatamente: 171 quinquies, 171 sexies, 171 septies, 171 octies, 171 nonies. L'articolo 171 bis è relativo all'abusiva duplicazione di programmi per elaboratore, fattispecie delittuosa punita, congiuntamente, con le pene della reclusione e della multa. Pene che si applicano anche in caso di vendita, detenzione ai fini commerciali o cessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati SIAE.

Sono altresì puniti, sempre con sanzione penale, l'abusivo impiego, compresa la presentazione e dimostrazione in pubblico delle banche dati su supporti privi del contrassegno SIAE.

Le pene sono aumentate per i fatti di rilevante gravità. L'articolo 171 ter, alla cui lettura si rimanda, prende in esame, tipizzandole, una pluralità di condotte offensive degli interessi economici degli Autori e degli Editori; l'elencazione dei comportamenti vietati: lettera a), b), c), d), e), f) è preceduta da una precisazione rilevante: in tanto essi sono punibili, in quanto gli stessi siano commessi per uso non personale e sempreché i comportamenti vengano realizzati per fine di lucro: dolo specifico.

Il riferimento all'uso personale offre lo spunto per muovere un accenno ad un aspetto della Legge N. 248 che è, forse, tra i più conosciuti e al quale si è dato risalto, almeno da parte della stampa non specializzata, in occasione dell'entrata in vigore della nuova legge antipirateria. Mi riferisco alla reprografia e all'attività di fotocopiatura delle quali tratta l'art. 68 legge n°. 633 del 1942.

L'articolo 2 della Legge N.248 ha sostituito il secondo comma dell'articolo 68 della Legge N. 633, aggiungendovi ulteriori commi . Dicevo che le disposizioni in materia di fotocopiatura erano state salutate dalla stampa come disposizioni innovative, soprattutto per la rilevanza che la fotocopiatura ha nell'ambito della nostra società, specie in materia di riproduzione di testi scolastici e didattici.

La vigente disciplina, relativamente all'aspetto di cui trattasi, allo stato, è la seguente: l'attività di riproduzione delle opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo, è consentita se finalizzata all'uso personale e nei limiti previsti dalla legge.

La locuzione "uso personale", deve essere senz'altro interpretata; tuttavia l'interpretazione non può essere estensiva al punto da ricomprendere usi che mai potrebbero conciliarsi con la natura intrinseca dell'utilizzazione per esigenze individuali e che, in quanto tale, non può mai offendere gli interessi economici dell'autore o dell'editore.

Vediamo ora quali sono i limiti imposti dalla legge.

L'articolo 68 della legge n° 633 stabilisce la liceità della riproduzione di singole opere o di brani di opere, ad uso personale, effettuata a mano o con sistemi non idonei allo spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

La riproduzione, per uso personale, di un'opera è sempre libera se eseguita a mano. E' altresì sempre libera la riproduzione e sono irrilevanti le modalità di esecuzione, di opere conservate presso biblioteche pubbliche, se essa è finalizzata ai servizi della biblioteca. La riproduzione eseguita mediante fotocopia, xerocopia o sistemi analoghi, è consentita, se per uso personale e nei limiti del 15 % di ciascun volume o fascicoli di volume, esclusa la pubblicità.

Il responsabile del punto o del centro di riproduzione, il quale utilizzi o metta a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione,

deve corrispondere un compenso agli autori ed editori, previsto dalla legge sul diritto d'autore. L'art. 68 Legge N. 633 prevede eccezioni per la riproduzione di opere rare, fuori dai cataloghi editoriali, conservate nelle biblioteche pubbliche. Per le riproduzioni di opere conservate nelle biblioteche pubbliche, ma non rientranti tra quelle rare o fuori dai cataloghi editoriali, vale il limite del 15%.

Sotto l'aspetto sanzionatorio, va ricordato che le violazioni alle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'art. 68: spaccio di copie al pubblico e utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore e in osservanza dei limiti previsti per l'attività di fotocopiatura, comporta la sospensione dell'attività di fotocopia dai sei mesi ad un anno oltre che la sanzione amministrativa da 2 a 10 milioni.

L'attività di fotocopiatura abusiva ai fini di lucro è sanzionata sia ai sensi dell'art. 171 lett. a) della Legge N.633, sia ai sensi delle norme di cui al Capo III Sez. I della Legge N. 633.

Poiché la violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore non afferiscono alla sola attività di riproduzione, duplicazione e vendite abusive delle opere dell'ingegno e comunque di messa in commercio di supporti privi di contrassegni SIAE, ma fanno riferimento anche al noleggio, l'art. 171 quinquies equipara alla concessione in noleggio la vendita con patto di riscatto, quando sia previsto che nel caso di riscatto, il venditore restituisca una somma comunque inferiore a quella pagata o sia previsto, da parte dell'acquirente al momento della consegna, il pagamento di una somma a titolo di acconto o ad altro titolo comunque inferiore al prezzo di vendita.

L'art. 171 sexies stabilisce l'obbligatorietà della confisca degli strumenti e materiali usati ai fini dei reati di cui agli articoli 171 bis, 171 ter, 171 quater, nonché delle videocassette, degli altri supporti audiovisivi e fonografici abusivamente commerciati.

La confisca viene ordinata anche a seguito di patteggiamento ed è irrilevante l'altruità dei beni, sempreché i partecipanti al reato abbiano agito nell'interesse del soggetto giuridico cui appartengono i beni.

Ispirata all'evoluzione tecnologica dei giorni nostri, è la disposizione di cui l'articolo 171 octies, che punisce, con la sanzione penale, la produzione, la messa in vendita, l'installazione di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. Il significato della locuzione "accesso condizionato", è precisato dalla disposizione medesima: si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere, in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti, selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale. Il pagamento del canone è irrilevante ai fini del reato. >

Tra le innovazioni in materia di tutela penale del diritto di autore, va ancora rilevata la circostanza attenuante di cui all'articolo 171 nonies. Una sorta di ravvedimento operoso che comporta sia la diminuzione della pena da un terzo alla metà, che l'inapplicabilità delle pene accessorie nel caso di reati di cui agli articoli 171 bis, 171 ter e 171 quater della legge n. 633, a chi, prima della formale contestazione, con un atto della autorità giudiziaria, della violazione, la denunci spontaneamente o fornisca tutte le informazioni utili ai fini dei reati previsti dagli articoli 171 ter e quater o comunque ad identificare altri duplicatori o distributori abusivi o a sequestrare notevoli quantità di supporti illegali.

Le condotte tipizzate dalla disposizione di cui all'articolo 171 sono punibili anche a titolo di colpa; in questo caso, però, la sanzione è di natura amministrativa.

Degna di notazione è la generale regola di salvezza affermata dall'articolo 173 legge n. 633: le pene previste dagli articoli precedenti si applicano sempre che il fatto non costituisca più grave reato.

Il sistema sanzionatorio delle violazioni alle quali fanno riferimento le disposizioni di cui alla Sezione II del Capo III della legge n. 633 del 1941, affianca alle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del prezzo di mercato dell'opera o del supporto abusivo o, in caso il prezzo non sia facilmente determinabile, da Lire 200.000 a Lire 2.000.000.

Si applicano tante sanzioni amministrative pecuniarie, quanti sono gli esemplari abusivamente duplicati o riprodotti.

I proventi delle predette sanzioni sono di spettanza dello Stato.

A completamento del quadro sanzionatorio, preme ricordare l'ulteriore innovazione costituita dalla disposizione di cui all'articolo 174 ter: potestà del Questore, al quale il Pubblico Ministero ne

dà comunicazione, di ordinare, quando sia stata esercitata l'azione penale per uno dei reati, non colposi, previsti dalla Sezione II e Capo III legge n. 633 del 1941, la sospensione dell'esercizio commerciale o dell'attività soggetta ad autorizzazione, nell'ambito dei quali siano stati commessi i reati.

La sospensione non può essere inferiore a 15 giorni e superiore a 3 mesi.

La rilevanza nazionale del bene protetto dalla legge sul diritto d'autore ed i riflessi che la pirateria comporta in danno all'economia nazionale, costituiscono, probabilmente, le motivazioni alla luce delle quali si è attribuita al Questore e non al Sindaco, la competenza in materia ai provvedimenti di sospensione dell'esercizio commerciale.

Le nuove norme di tutela del diritto d'autore, approvate con la legge n. 248 del 2000, inseriscono dopo l'articolo 75 del Tulp, l'articolo 75 bis.

Detta disposizione fa obbligo a chi intenda esercitare, ai fini di lucro, l'attività di produzione, duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di dischi, videocassette, musicassette, o altri supporti contenenti fonogrammi o videogrammi o sequenze di immagini in movimento, di darne preventiva comunicazione al Questore, che ne rilascia la ricevuta ed esegue iscrizione in apposito registro. L'iscrizione è suscettiva di rinnovo ogni anno e l'inosservanza dell'obbligo della preventiva comunicazione è sanzionata ai sensi dell'articolo 17 bis Tulp.

Le nuove norme in materia di tutela del diritto d'autore riflettono, per i comportamenti in esse contenuti, la trasformazione della nostra società. Condotte un tempo avveniristiche, penso alla pirateria informatica, sono, ormai, all'ordine del giorno.

L'invecchiamento tecnologico è quanto mai precoce e le tecnologie che oggi vengono salutate come stupefacenti, domani ci appaiono già superate.

Ed in questa società, in continua rapida trasformazione, la Polizia Municipale è fortemente radicata; la sua sfera d'azione dilatata ed i suoi controlli sono il risultato di atteggiamenti sempre più professionali e qualificati che, come tali, la portano a misurarsi anche con materie nuove quali, appunto, quella trattata con questa sommaria esposizione.

